

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Vice Presidente GIUST

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate » (718-D), d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e, nuovamente, dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 414, 416, 417 e <i>passim</i>
BANDIERA, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	416, 417
DE ZAN (DC)	415
ORIANA (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	414
PASTI (Sin. Ind.)	415
SIGNORI (PSI)	415
TOLOMELLI (PCI)	414

« Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività

antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi » (1102)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 419, 425
AMADEO (DC)	422
BANDIERA, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	419, 420, 421 e <i>passim</i>
BOLDRINI (PCI)	423
CORALLO (PCI)	421, 422, 424 e <i>passim</i>
FALLUCCHI (DC)	421, 424
FINESTRA (MSI-DN)	422
GATTI (PCI)	422
MARGOTTO (PCI)	421
ORIANA (DC)	422
PASTI (Sin. Ind.)	423, 424, 425

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servi-

4^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1981)

zi per le Forze armate» (718-D), d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e, nuovamente, dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate », d'iniziativa dei senatori Tolomelli, Corallo, Giust, Lepre e Pasti, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e, nuovamente, dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Oriana, di riferire sulle modificazioni nuovamente introdotte dalla Camera dei deputati.

O R I A N A , relatore. Non intendo ripetere tutte le considerazioni che sono state fatte durante l'*iter* laborioso e ripetuto del disegno di legge in esame; desidero soltanto ricordare che il provvedimento intende non solo facilitare l'Amministrazione della difesa perchè possa disporre di aree per immobili con una maggiore velocità e facilità di quanto non consentano le norme attuali, ma anche dare ai comuni la possibilità di acquisire opere che alle Forze armate non servono più e che, pertanto, è bene destinare ad altri usi. Naturalmente il provvedimento si rivolge sempre e soltanto ad organi che fanno parte delle amministrazioni locali o dell'Amministrazione dello Stato.

La Camera dei deputati, nel corso dello svolgimento del secondo esame del provvedimento, ha esteso alcuni punti dell'articolo 1: le relative modifiche apportate consentono prima di tutto all'Amministrazione della difesa di prendere in affitto alloggi di proprietà di enti di previdenza del Ministero del tesoro o di altri enti di previdenza da concedere, poi, in sublocazione ai propri dipendenti, secondo le norme di carattere generale della legge n. 497 del 1978, che è quella che indica che l'Amministrazione

deve regolare le assegnazioni in sublocazione ai propri dipendenti; viene citata la nota legge n. 392, chiamata normalmente legge dell'equo canone, per stabilire che questi negozi avvengano nello spirito e nelle procedure di quella stessa legge. Inoltre, vengono stabilite le norme per il pagamento della locazione dei fabbricati da parte dell'Amministrazione della difesa e le norme con le quali l'Amministrazione stessa, subaffittando, reintroita gli affitti a compenso di quello che ha speso per la locazione presso gli enti di previdenza. Il comma relativo alla determinazione del canone di affitto o di vendita, per cui naturalmente è competente l'ufficio tecnico erariale secondo la legge n. 865 del 22 ottobre 1971, è stato modificato aggiungendo, dove necessario, la parola « aree » o la parola « immobili », in quanto si è voluto stabilire che comunque i negozi di trasferimento si riferiscono sia alle aree che agli immobili. Il comma risulta così più preciso, anche perchè in tutto il testo si parla di immobili e di aree.

In definitiva, ritengo che le modifiche apportate all'articolo 1 dalla Camera dei deputati siano migliorative ed esprimo il mio convincimento che debbano essere approvate, invitando in tale senso la Commissione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

T O L O M E L L I . Il disegno di legge, come tutti sappiamo, ha avuto un *iter* del tutto eccezionale perchè è stato modificato più volte sia alla Camera che al Senato. Sembrerebbe una coincidenza, abbastanza strana, il fatto che il suo *iter* abbia spesso trovato un arresto nelle crisi di Governo. Mi auguro che questa coincidenza non si ripeta. Comunque, stavo dicendo che si è trattato di un *iter* lungo e travagliato, ma mi pare che, volendo cogliere anche in questo travaglio i lati positivi, nell'insieme il disegno di legge ne esca migliorato rispetto alla proposta iniziale e, direi, soprattutto arricchito sotto alcuni aspetti, come quello ri-

4^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1981)

guardante l'ampliamento dell'intervento del provvedimento stesso.

Il provvedimento è molto atteso perchè molti comuni hanno atti in corso con il Ministero della difesa che devono essere perfezionati. Vi sono comuni che, ad esempio, hanno dovuto ricorrere ad una regolamentazione provvisoria proprio perchè privi dello strumento legislativo che consentisse le permutate, consentisse cioè soluzioni rapide ed ampie del problema.

Vorrei poi osservare che la precisazione riferentesi alle aree e agli immobili non ha carattere soltanto formale, ma anche sostanziale, in quanto l'esperienza ci ha dimostrato che nelle trattative tra il Ministero della difesa e le amministrazioni comunali, ad esempio, il terzo interlocutore, cioè l'UTE, nel fare le distinzioni tra i costi tende, per così dire, a « fare le punte agli spilli », per cui la mancata precisazione può avere effetto negativo. Anche nella legge Bucalossi, nella sua stesura provvisoria, tesa a riparare il vuoto della Corte costituzionale, si fa riferimento alle aree ma non agli immobili. Considerando tutto ciò, possiamo dire che il disegno di legge, senza pretese più grandi di quello che il disegno di legge stesso può esprimere, pone un precedente positivo anche in ordine alla predetta legge transitoria varata per recuperare il vuoto della Corte costituzionale.

Riteniamo che il provvedimento debba essere approvato al più presto, affinchè sia posto a disposizione sia dei comuni che delle Forze armate come strumento legislativo per avviare a soluzione l'annoso e gravoso problema della casa ai militari.

P A S T I . Visto l'infausto collegamento, cui accennava il collega che mi ha preceduto, fra l'*iter* del provvedimento e le sorti del Governo, sono del parere che si debba approvare subito per evitare il rischio di ulteriori inconvenienti. Ma, scherzi a parte, mi pare che il provvedimento sia ormai « maturo » nella sua formulazione. Non ho certamente bisogno di ricordare al rappresentante del Governo l'urgenza di facilitare la disponibilità di alloggi per i militari, perchè mi pare che proprio l'onorevole Ban-

diera sia uno dei sostenitori più tenaci di questa esigenza molto sentita dai militari. Per tutte queste considerazioni non starò a ripetere quanto hanno detto sia il collega Tolomelli sia il relatore circa l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge.

I militari aspettano con ansia la casa. Lo abbiamo detto tante volte, ma forse è ancora il caso di ripeterlo: la casa è uno degli elementi fondamentali di insoddisfazione giustificata dei militari. Risolvendo questo problema faremo un notevole passo in avanti verso una maggiore serenità di tutti i militari di carriera, che costituiscono un elemento fondamentale per la vita militare.

S I G N O R I . Esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, a nome del Gruppo socialista. Non intendo ripetere quanto è già stato detto in proposito ogni volta che si è affrontato questo problema, nè mi illudo che il provvedimento risolva alle radici il problema di garantire una casa a tutti i militari che ne avrebbero bisogno. Esso, tuttavia, rappresenta un fatto positivo ed importante: per rendersene conto, è sufficiente parlare con gruppi di militari. Ora, dopo una fase di « incubazione » assai lunga, fa bene il Parlamento a recepire un'istanza tanto fortemente sentita.

D E Z A N . L'*iter* piuttosto travagliato del disegno di legge in esame conferma che esso, nonostante la sua apparente semplicità, era in realtà piuttosto complesso, soprattutto per talune implicazioni di carattere giuridico. Ma l'insistenza con la quale i due rami del Parlamento l'hanno voluto condurre all'approvazione finale conferma la sua urgenza e la sua assoluta necessità. Io personalmente e i colleghi del mio Gruppo abbiamo partecipato al dramma di alcune famiglie di militari che non riuscivano a risolvere questo problema in modo adeguato. Sappiamo che la funzione del militare non può essere assimilata semplicemente ad una missione. In qualche misura è anche una professione, e pertanto il militare ha diritto di vivere in un ambiente sereno

ed a mantenere uno stretto legame con gli affetti familiari.

Per queste ed altre considerazioni altrettanto importanti, pur rilevando che il provvedimento esprime indubbiamente una precisa direzione politica e, inevitabilmente, è parziale, riteniamo che esso debba essere urgentemente approvato e reso operante. Nel contempo, sollecitiamo il Governo a riprendere in esame tutta la materia per giungere a soluzioni perfettamente soddisfacenti per i nostri militari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BANDIERA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo condivide appieno le argomentazioni del relatore e l'impostazione dei Gruppi. È stata giustamente sottolineata la laboriosità dell'*iter* legislativo, dovuta alla complessità della materia. Abbiamo cercato, in comunanza di intenti tra Governo e Commissioni parlamentari, di predisporre una legge che fosse attuabile, perchè l'esperienza ci aveva insegnato che soprattutto il rapporto con gli enti locali e il coordinamento con le norme urbanistiche esistenti rendevano difficile l'applicazione delle norme originariamente predisposte. Con emendamenti successivi il testo si è perfezionato, e quello oggi sottoposto all'approvazione della Commissione deriva, appunto, dall'esperienza dei rapporti con le amministrazioni locali, come ad esempio lo emendamento relativo all'introduzione del concetto di « aree », che rende forse questo disegno di legge la più chiara delle norme attualmente in vigore in campo urbanistico. L'aspetto importante del provvedimento è la prevista autorizzazione a procedere all'affitto delle abitazioni. Tutti sanno che il piano di edilizia per alloggi di servizio è stato decurtato dall'inflazione. Lo stanziamento che era stato deliberato è ormai del tutto insufficiente per coprire la programmazione un tempo fatta. Restavano quindi due vie: o il rifinanziamento della legge, come da alcune parti era suggerito, oppure, come suggerito dal Ministero del tesoro, ac-

cedere all'affitto di alloggi di proprietà di istituti previdenziali, e in particolare di quelli del Ministero del tesoro stesso.

Dovevamo innanzitutto rimuovere l'ostacolo derivante dalla legge sull'equo canone, che stabiliva la concessione di quegli alloggi ai comuni. Quindi abbiamo introdotto una norma che stabilisce un rapporto di comunicazione tra il Ministero della difesa e i comuni, e successivamente l'affitto al Ministero del tesoro.

Devo dire che nella preparazione di questo provvedimento ho avuto una serie di contatti con tutti i dirigenti degli istituti previdenziali, nella preoccupazione, prima di tutto, di realizzare un provvedimento operativamente valido, che rendesse possibile cioè raggiungere l'obiettivo che si prefiggeva e, in secondo luogo, di non vanificare il provvedimento che era stato adottato con la legge dell'equo canone. Gli istituti previdenziali ci hanno fatto sapere che avevano difficoltà con le amministrazioni locali per attuare quella legge; quindi, ritengo che il provvedimento non solo venga incontro agli interessi del Ministero della difesa, ma contribuisca anche a sbloccare il mercato immobiliare per i predetti istituti, che sinora avevano trovato l'ostacolo della difficile applicazione della legge dell'equo canone.

La necessità di approvare sollecitamente il provvedimento deriva innanzitutto, come è stato osservato, dalla esigenza di risolvere il problema degli alloggi e dei servizi, ma soprattutto di dare immediato corso ad alcuni adempimenti che sono stati già iniziati. Infatti, alcuni comuni, come quello di Bologna, hanno atti in corso con il Ministero della difesa che potranno essere perfezionati soltanto con l'approvazione di questo provvedimento e lo stesso Ministero ha contratti, per oltre 20 miliardi, in diverse città d'Italia, che saranno perfezionati, anche questi, soltanto con l'approvazione del provvedimento in esame. L'urgenza dell'approvazione è data, pertanto, dalla necessità di impedire che l'inflazione vanifichi i contratti già in corso.

Il Governo, quindi, sollecita un'immediata approvazione del provvedimento perchè, come i colleghi sanno, rientra in

quell'intervento più generale che si ripropone sul problema della casa in proprietà, di cui il Senato si sta già occupando e sul quale il Governo stesso è intervenuto con una proposta di legge di propria iniziativa presentata al concerto degli altri Ministeri, e sul problema delle permutazioni già affrontato con una serie di provvedimenti d'iniziativa parlamentare, presentati sia alla Camera che al Senato, con alcune indicazioni di propria parte. Ho esaminato personalmente i problemi di cui sopra e soprattutto quello della modifica della legge generale sul demanio dello Stato, nonché del rapporto che esiste tra l'Amministrazione della difesa e quella del Ministero delle finanze in occasione della dismissione di beni dello stesso Ministero della difesa. La legge generale, che dovrà essere definita, riguarderà i rapporti tra l'Amministrazione del demanio, le altre amministrazioni dello Stato e le amministrazioni locali e conterrà una norma particolare per il Ministero della difesa, nel senso che mentre per gli altri Ministeri i beni dismessi torneranno al demanio dello Stato, che ne disporrà secondo legge, per il Ministero della difesa i beni dismessi verranno permutati, secondo le norme di questo provvedimento che potranno essere ulteriormente approfondite, o verranno alienati e in questo caso il loro controvalore verrà depositato in un conto del Tesoro intestato al Ministero della difesa, per essere reimpiegato nella ricostituzione del patrimonio demaniale dello stesso Ministero. Pertanto, il Ministero della difesa annette particolare importanza all'applicazione corretta, che potrà derivare dal provvedimento in esame, delle norme per le contrattazioni anche ai fini dell'acquisizione di beni e di aree necessarie per l'addestramento delle Forze armate o per la creazione di nuove e più moderne strutture.

Concludendo, vorrei comunicare che è in avanzata fase di preparazione la conferenza nazionale delle servitù militari. Gli incontri con le amministrazioni regionali sono in corso: hanno avuto luogo quelli con il Friuli-Venezia Giulia, con la Toscana e l'Emilia, la settimana entrante vi saranno

quelli con le regioni meridionali, così che la predetta conferenza potrà senz'altro aver luogo in primavera.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per il suo intervento e per le comunicazioni che ha voluto fare sugli orientamenti in atto in sede ministeriale, per i quali formulo l'augurio che si possano trasformare al più presto in provvedimenti legislativi.

Comunico che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Il programma di cui al precedente articolo 2 sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo articolo 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, numero 765.

Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai Comuni o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previ-

sti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal Comune al Ministero della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del Comune che dispone la cessione in proprietà delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Comune cedente ha facoltà di rideterminare, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa.

All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai Comuni la cessione della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate è definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:

a stipulare permuta di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei Comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante

conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario. In quest'ultimo caso, il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la Commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

a stipulare permuta di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei Comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalità;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1, e a stipulare, sentiti i Comuni che esprimono parere non vincolante entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Ministro della difesa, con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sino al completamento del programma di acquisizione di alloggi di servizio previsto dalla presente legge, convenzioni per la locazione di fabbricati di proprietà degli stessi, da concedere in sublocazione ai propri dipendenti secondo quanto previsto dal successivo articolo 20.

Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 2802 del proprio stato di previsione relativo all'esercizio finanziario 1980 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in argomento, alla gestione degli edifici ed al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al Capo X delle entrate statali per la

4ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1981)

successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Gli alloggi di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli istituti di previdenza.

Il valore di tutte le aree e di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero della difesa, Comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuati a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale entro 90 giorni con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi di cessione al Ministero della difesa da parte dei Comuni di immobili e di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree e agli immobili ceduti.

Le permutate di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i Comuni e con altri soggetti pubblici — alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata — non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

È approvato.

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Meito ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

« Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi » (1102)

(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi ».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 17 dicembre scorso, durante la quale furono richiesti dei chiarimenti al Governo.

B A N D I E R A, sottosegretario di Stato per la difesa. Il senatore Fallucchi, favorevole al provvedimento, ha fatto presente, tuttavia, l'opportunità che il premio sia collegato a singole operazioni comportanti concreto rischio ed ha osservato che esso — nei termini previsti dal disegno di legge — deve applicarsi anche ai gruppi specializzati della Marina militare impiegati ininterrottamente nella ricerca di mine ed altri ordigni bellici.

La norma prevede la concessione di un premio di disattivazione per numero indefinito di interventi effettuati nell'arco della giornata e volti a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro dell'attività antisabotaggio o antiterrorismo o, comunque, a favore della collettività. I destinatari sono i militari specializzati dei Corpi di polizia e delle tre Forze armate, e quindi anche della Marina, nonché gli operai chiamati dall'autorità prefettizia o di

pubblica sicurezza per effettuare l'intervento sull'ordigno esplosivo. Il premio in parola, ovviamente, non può essere attribuito al personale che opera su esplosivi in un quadro diverso da quello specifico proposto, quale ad esempio quello della bonifica del terreno da mine ed ordigni bellici rimasti inesplosi al termine di esercitazioni a fuoco ovvero del dragaggio su mine cariche. In tali ultimi casi altre norme (decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, legge n. 187 del 1976) disciplinano il particolare trattamento economico spettante.

Il senatore Margotto, anch'egli favorevole al provvedimento, ritiene che debba essere valutato con attenzione il problema della formazione del personale specializzato nelle attività di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi, al quale potrebbe essere riconosciuto un organico trattamento economico di rischio.

Il personale viene specializzato mediante appositi corsi, tenuti nel territorio nazionale e in paesi esteri notoriamente all'avanguardia nel particolare settore. Esso, per la normale attività istituzionale, ha diritto all'indennità di rischio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 limitatamente ai giorni in cui, manipolando esplosivi, effettua una prestazione di lavoro comportante continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale.

Il senatore Oriana è del parere che occorre distinguere tra attività di istituto ed una ricerca che rivesta carattere eccezionale, riservando alla prima un'indennità di rischio adeguata ed alla seconda il premio di incentivazione.

La distinzione proposta appare già esistente, in quanto il personale specializzato dovrebbe percepire l'indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 per le attività istituzionali ed il premio che si propone di istituire è per l'attività eccezionale di antisabotaggio o antiterrorismo.

Il senatore Corallo ha rilevato che la genericità della formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge può determinare difficoltà di interpretazione, lamentele e pole-

niche da parte dei potenziali interessati. A suo parere, sarebbe necessario distinguere una gamma diversificata di possibili interventi, dalla ricerca generica dell'eventuale presenza di un ordigno esplosivo al caso limite della effettiva operazione di disinnescamento dello stesso. L'appiattimento delle diverse ipotesi, non collegando il premio ad un rischio reale, può dar luogo ad ingiustificate corrisposizioni.

L'appiattimento delle diverse situazioni di rischio che vanno dalla ricerca dell'ordigno al suo disinnescamento non sembra esistere nel disegno di legge, in quanto il premio è previsto soltanto per la rimozione, il disinnescamento o la distruzione dell'ordigno esplosivo, cioè per l'espletamento di attività che presentano un equivalente elevatissimo rischio reale.

Il senatore Finestra ha affermato che l'attività in questione (a suo parere non pertinente istituzionalmente ai compiti delle Forze armate) andrebbe svolta da speciali reparti, ai quali occorrerebbe riconoscere una adeguata indennità di rischio.

L'attività in questione è compito del personale artificiere dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, abilitato mediante appositi corsi antisabotaggio. Il personale delle Forze armate e gli operai artificieri concorrono a tale attività a richiesta dell'autorità di polizia nei casi in cui le Forze di polizia non possano intervenire e si renda comunque necessario salvaguardare l'incolumità pubblica. In ogni caso, tale personale è inserito organicamente nei reparti ed enti delle Forze armate e non dà vita a reparti speciali di artificieri, a causa delle esigenze di struttura e di impiego delle unità stesse.

Il senatore Gatti ha osservato che il disegno di legge fa riferimento essenzialmente a compiti svolti da militari od operai della Difesa in azioni antisabotaggio o antiterrorismo. Esso presupporrebbe, quindi, che venisse chiarito il ruolo assegnato in questo campo alle Forze armate e in particolare ai militari di leva.

I compiti antisabotaggio ed antiterrorismo ai quali fa riferimento il disegno di legge, sono esclusivamente quelli di disin-

4^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1981)

nesco, rimozione e distruzione di ordigni esplosivi. Tale attività è posta in essere da personale altamente specializzato e, conseguentemente, non di leva. Le Forze armate, come è noto, sulla base della legge n. 382 del 1978, concernente norme di principio sulla disciplina militare, assicurano la difesa della patria e concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità. Il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni è dato alle Forze armate, istituzionalmente a ciò preposte, dietro richiesta dell'autorità del Ministero dell'interno e può realizzarsi in una serie di attività non facilmente configurabili a priori e determinate, ogniquale volta si verifica l'emergenza, dal Potere esecutivo.

C O R A L L O . Non posso dichiararmi soddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo alle osservazioni fatte. Il sottosegretario Bandiera ha infatti affermato che l'appiattimento delle diverse situazioni di rischio che vanno dalla ricerca dell'ordigno al suo disinnescamento non sembra esistere nel disegno di legge, in quanto il premio è previsto soltanto per la rimozione, il disinnescamento o la distruzione dell'ordigno esplosivo, cioè per l'espletamento di attività che presentano un equivalente elevatissimo rischio reale. Se così fosse sarei pienamente soddisfatto, ma l'articolo 1 parla genericamente di personale militare chiamato a rimuovere o disinnescare o distruggere ordigni esplosivi e la relazione che accompagna il disegno di legge elenca tutti gli interventi possibili: interventi per disinnescamento, rimozione o distruzione di ordigni esplosivi; controllo di autovetture, valigie, pacchi sospettati di contenere ordigni esplosivi; sopralluoghi per la individuazione dei reperti a seguito di esplosioni di ordigni; ispezioni presso scuole, enti pubblici e privati, aeroporti, ambasciate, stabilimenti industriali, locali pubblici, a seguito di segnalazioni anonime circa la presenza di ordigni esplosivi. La nostra preoccupazione era che non poteva essere sufficiente una telefonata (« in quella scuola c'è una bomba »); ma poi non c'è traccia di ordi-

gni esplosivi) per avere diritto all'indennità, e avevamo prospettato il rischio di trovarci di fronte ad interventi artificialmente provocati. Il senatore Fallucchi aveva parlato di un'attività continua di antisabotaggio, ma nel corso della quale può accadere solo una volta di trovare un ordigno: in questo caso si paga l'indennità tutto l'anno. Occorre perciò trovare il modo di esplicitare questo concetto, affinché non ci siano dubbi di interpretazione. Secondo la nostra posizione, che il Governo ha dichiarato di condividere, l'indennità deve essere concessa soltanto a fronte di un rischio effettivo.

F A L L U C C H I . Mi sembra che la risposta alle mie considerazioni non sia molto convincente. Infatti la frase « comunque di interventi a favore della collettività » potrebbe innescare in tutti coloro che operano in continuità tutta una spirale di richieste, perchè anche loro intervengono a favore della collettività. Occorre pertanto che sia chiarito perfettamente nel disegno di legge che l'indennità non si applica a favore di coloro che svolgono quest'attività come compito di istituto. Concordo inoltre con l'osservazione del senatore Corallo, nel senso che bisogna distinguere il momento della ricerca, che può avvenire per cause diverse, e il momento in cui sussiste effettivamente il rischio. C'è, come è stato giustamente rilevato, contrasto tra la relazione che accompagna il disegno di legge, che evidenzia tutta una serie di interventi possibili, e il testo del provvedimento, che si limita soltanto alla rimozione, disinnescamento o distruzione degli ordigni esplosivi. Un'ultima osservazione riguarda la frase « chiamata dalla autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza », una dizione anch'essa che potrebbe generare dubbi di interpretazione.

M A R G O T T O . Nella risposta al quesito da me posto, il rappresentante del Governo ha affermato che per la normale attività istituzionale il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 già prevede una speciale indennità di rischio; ora si propone una integrazione, una seconda indennità

4ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1981)

in riferimento al momento specifico del rischio. Anch'io condivido la necessità di una estrema chiarezza del testo del disegno di legge per quanto riguarda il momento specifico a cui si riferisce quest'indennità integrativa ora proposta, in modo che sia fugato qualsiasi dubbio di interpretazione.

O R I A N A . La frase « o comunque di interventi a favore della collettività » può dar luogo a dubbi notevoli ed occorre pertanto che il concetto sia meglio chiarito. Come ha detto il senatore Corallo, l'indennità deve essere concessa soltanto per interventi effettivi su ordigni esplosivi, non per azioni generiche. Vi è poi la questione relativa alla parola « chiamati », che, a mio avviso, dovrebbe essere sostituita dalla parola « incaricati ». E non vorrei che, rigidamente osservando la norma scritta, ci si rifiutasse di dar seguito, per esempio, a una richiesta del Ministero. Bisognerebbe forse dire « gli interventi preposti all'ordine pubblico » o « gli enti che hanno competenza sull'ordine pubblico ».

G A T T I . Avevo posto un quesito riguardante la necessità di specificare molto bene i momenti dell'intervento al quale vengono chiamati questi specialisti. Ci sono dei compiti di istituto e c'è già a questo proposito un'indennità di rischio per quanto riguarda la rimozione di ordigni esplosivi che è di stretta competenza delle Forze armate e pertanto strettamente collegata ai compiti d'istituto. Mi pare invece di aver colto nel disegno di legge la necessità di utilizzare le Forze armate soprattutto per quanto riguarda la rimozione di ordigni esplosivi in riferimento a interventi in casi di sabotaggio. La risposta fornita non è, a mio avviso, molto chiarificatrice.

A M A D E O . Occorre, a mio parere, sopprimere la frase « o comunque di interventi a favore della collettività », che potrebbe generare notevoli dubbi interpretativi. Per esempio, anche chi è chiamato a disinnescare un residuo bellico ha diritto all'indennità proposta?

F I N E S T R A . Il disegno di legge fissa due punti precisi in cui l'intervento deve essere richiesto: nel quadro di attività antisabotaggio e antiterrorismo. Dalla premessa che il compito per interventi antiterrorismo e antisabotaggio è istituzionalmente attribuito alle forze di polizia, discende che solo quando queste ultime non sono in grado di intervenire si può far ricorso alle Forze armate. La partecipazione a queste azioni è quindi un compito particolare e pericoloso e l'indennità deve essere equiparata al rischio che si corre.

Si sostiene infatti che, in quanto appartenente alle Forze armate, questo personale è addestrato per compiti bellici; pertanto, se viene adibito ad operazioni antiterroristiche e antisabotaggio, il rischio che corre deve essere compensato. Allora nasce il problema: dobbiamo dare questa indennità sempre, anche in caso di un allarme che risulti infondato, come accade tante volte per le scuole? Ora, se è vero che non esiste compenso adeguato per il rischio della vita, è anche vero che occorre che troviamo una formula per compensare il rischio reale che queste persone corrono.

B A N D I E R A , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Per i casi normali, valgono le altre norme.

F I N E S T R A . Prevediamo un compenso per i soli casi in cui l'ordigno da disinnescare è da considerarsi pericoloso.

C O R A L L O . Se non fosse pericoloso, non sarebbe un ordigno.

La proposta, avanzata da qualche collega, di sopprimere le parole « o comunque di interventi a favore della collettività » pone un altro problema. Cito un esempio concreto. L'intervento per disinnescare una mina residuo di guerra non concerne i casi di sabotaggio nè quelli di terrorismo. Che cosa è? Rientra nei casi previsti dal provvedimento o no? Due sono le strade possibili: o stabilire che il residuo bellico da disinnescare rientra tra i compiti istituzionali delle Forze armate, e quindi non dà diritto

4^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1981)

to ad alcun compenso particolare, oppure comprenderlo tra i casi previsti dal provvedimento in discussione. Io personalmente propendo per questa seconda soluzione. Nello stesso momento in cui invoco un criterio restrittivo perchè ho la preoccupazione che le provvidenze si estendano ad ogni tipo di ricerca, ritengo che, quando ci si trova in presenza di un ordigno, non si possano prevedere differenze di trattamento tra il personale addetto al suo disinnescamento. Se vogliamo considerare la rimozione, il disinnescamento e la distruzione di ordigni un'attività particolarmente rischiosa che merita un indennizzo suppletivo rispetto all'indennità di rischio normale, sono favorevole al mantenimento dell'inciso « o comunque di interventi a favore della collettività ».

B O L D R I N I . Mi associo alla proposta del senatore Corallo, facendo presenti due gravi inconvenienti che la Commissione ha già avuto occasione di esaminare in precedenti sedute. Per quanto riguarda gli ordigni residuati di guerra, il Ministero della difesa si fa rimborsare le spese di intervento dal privato cittadino, il che è un assurdo, tant'è che ripetutamente si è detto che questo dovesse essere un servizio gratuito, altrimenti il cittadino, oltre ad avere l'inconveniente di trovarsi un residuo bellico nella sua proprietà, deve pure pagare per esserne liberato. La seconda questione, ancora più delicata, è costituita dal fatto che la richiesta di intervento deve essere avanzata da un'autorità civile. Ne deriva una procedura estremamente complicata. Si dovrebbe prevedere la possibilità di intervenire anche nelle zone minate che, purtroppo, ancora oggi sono molte.

P A S T I . Propongo di sostituire la dizione « o comunque di interventi a favore della collettività » con l'altra: « o comunque di interventi in situazioni che possono compromettere la sicurezza della collettività ».

B A N D I E R A , sottosegretario di Stato per la difesa. Mi rendo conto che

il testo può ingenerare qualche equivoco, ma dobbiamo considerarlo nel quadro della normativa vigente e della prassi in vigore. Oggi abbiamo dei reparti specializzati per i normali interventi di sminamento. È un lavoro che è stato fatto all'indomani della guerra e che oggi, purtroppo, non è ancora finito. Gli artificieri dell'esercito hanno, naturalmente, una preparazione particolare e per questo lavoro usufruiscono dell'indennità di rischio approvata con lo ultimo provvedimento che dobbiamo aggiornare perchè la somma prevista è insufficiente. Per quanto riguarda le operazioni di sminamento e di rimozione di residui bellici, non solo è chiaro il tipo di intervento, ma sono chiare anche le competenze istituzionali.

Recentemente si sono verificate nuove fattispecie, come la richiesta di intervento in occasione di attentati terroristici, che non sempre ripetono le condizioni del normale sminamento. Non si tratta più, cioè, di una bomba inesplosa, di una mina o di un vecchio bossolo, ma di attentati estremamente sofisticati, a partire dall'automobile minata o dall'utilizzazione di nuovi tipi di esplosivo o di complicatissimi sistemi elettronici di comando per attivare gli ordigni. In questi casi si è reso necessario l'intervento di personale altamente specializzato che fosse via via aggiornato alla sempre maggiore sofisticazione dell'attentato. Questo compito è istituzionalmente devoluto agli organi di pubblica sicurezza (carabinieri e forze di polizia), che hanno i loro reparti speciali. I colleghi ricorderanno gli interventi del tempo in cui arrivavano le famose lettere esplosive: anche in quei casi era necessario l'intervento di persone esperte, soprattutto per la valutazione del tipo di esplosivo usato e del comportamento dell'esplosivo stesso in seguito a possibili sue complicazioni.

E allora il provvedimento in esame tende in primo luogo ad autorizzare gli artificieri delle Forze armate a dare il proprio concorso a quelli delle Forze di polizia in questi interventi particolari; e in secondo luogo prevede per coloro che operano tali interventi del tutto particolari una indennità

4^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1981)

in rapporto al rischio specifico. È quindi chiaro che l'indennità non spetta a tutti coloro che fanno normalmente interventi di sminamento. La preoccupazione di una estensione della indennità a tutti gli artificieri non trova, a mio avviso, alcuna giustificazione.

CORALLO. Mi permetto di dissentire dalla interpretazione dell'onorevole Bandiera, perchè, ripeto, nell'articolo 1 si parla di ordigni esplosivi nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo o comunque di interventi a favore della collettività.

BANDIERA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si dichiara comunque aperto a qualsiasi modifica che renda più chiara la norma nel senso di specificare che soltanto a coloro che intervengono per questi casi eccezionali di disinnescamento, rimozione o distruzione di ordigni, al di fuori del normale compito di istituto, spetta questa indennità. Questa infatti è la *ratio* del provvedimento.

FALLUCCI. Alla luce dell'ultima considerazione del sottosegretario Bandiera, che si è dichiarato aperto a tutti i miglioramenti possibili, proporrei di modificare l'articolo 1 nel modo seguente: « Il personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e gli operai artificieri della Difesa possono essere chiamati dall'autorità prefettizia e dalle autorità locali di pubblica sicurezza o dai comandi militari a rimuovere o disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo. A tale personale compete, in aggiunta all'indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, un premio di lire 50.000 per ogni giorno di intervento quando vi sia effettiva rimozione o disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi. Dalla concessione di tale premio sono esclusi quei reparti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato o il personale artificiere civile che istituzionalmente assolve compiti continuativi di

bonifica di aree terrestri e marittime da ordigni esplosivi ».

PASTI. Il premio non deve essere però concesso in relazione alla sola ricerca.

FALLUCCI. Per questo ho specificato che vi deve essere effettiva rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi.

CORALLO. Inviterei il Governo a rielaborare il testo del disegno di legge tenendo presenti le osservazioni emerse in sede di discussione, che mi permetto di riassumere a nome dei colleghi che sono intervenuti. La prima è che deve risultare chiaro che, per esempio, l'intervento presso scuole od enti pubblici a seguito di segnalazioni anonime circa la presenza di ordigni esplosivi, laddove non comporti un'attività di rimozione o disinnescamento o distruzione, non dà luogo all'erogazione dell'indennità speciale.

Questa è la prima osservazione. L'intervento deve consistere effettivamente nella rimozione, nel disinnescamento o nella distruzione dell'ordigno; non vi è compresa la ricerca e questo, così come è detto nella relazione, deve essere chiarito anche nel testo.

La seconda osservazione è che bisogna trovare il modo di equiparare i premi per tutti gli interventi che comportano la stessa misura di rischio. Non so quale sia la indennità normale di rischio prevista per lo sminatori, cioè colui che è permanentemente addetto alla ricerca in aree minate, però mi sembrerebbe assurdo stabilire diversi tipi di indennità non sulla base della pericolosità dell'intervento ma sulla base della titolarità dell'azione che ha portato all'intervento stesso, cioè considerare che se la mina è stata posta da terroristi si abbia un particolare tipo di intervento, mentre se è stata posta da chiunque altro l'intervento rientri nel normale lavoro. A parità di rischio dobbiamo unificare, e quindi coordinare la predetta corresponsione con gli altri trattamenti economici previsti dalle norme in vigore.

4^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1981)

La terza osservazione è quella per cui chiediamo che in occasione di questo provvedimento si risolva la questione relativa alla disposizione di legge che pone a carico del cittadino le spese di intervento. Ci sembra sommamente iniquo che colui che in un suo campo trova un residuo bellico debba pagare le conseguenze di un fatto che non è certamente dipeso da lui e che travalica ogni sua personale responsabilità. Cerchiamo di non sancire questa iniquità e di stabilire invece che questo tipo di intervento non comporta nessun onere per il cittadino che nella sua proprietà trova un ordigno.

B A N D I E R A , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo con il senatore Corallo. Faccio presente che vi sono diversi aspetti da prendere in considerazione, ad esempio quello dell'artificiere che viene chiamato per un presunto attentato.

C O R A I L O . Si potrebbe considerare anche il caso della individuazione. Bisogna, però, fare attenzione perchè non si può ignorare che vi sono false segnalazioni, telefonate anonime, eccetera.

P A S T I . A proposito dell'intervento del senatore Fallucchi, per quel che riguarda le autorità, suggerirei una formula generale e comprensiva che facesse riferimento alle autorità competenti.

B A N D I E R A , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Se mi consente, vorrei dire che il provvedimento ha un difetto iniziale: non è stato tenuto conto del fatto che doveva inserirsi in un contesto normativo al quale bisognava richiamarsi. Vi sono, pertanto, diversi aspetti da rivedere ed io mi farò carico di ciò. Sono d'accordo con il senatore Corallo e aderisco alla sua richiesta; chiedo però che mi sia concesso un congruo periodo di tempo.

P R E S I D E N T E . Prima di rinviare il seguito della discussione, comunico alla Commissione che sono pervenuti i pareri richiesti, quello della 1^a Commissione favorevole senza osservazioni e quello della 5^a Commissione che non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento a condizione che nell'articolo 2 le parole: « per l'anno finanziario 1980 » siano sostituite dalle parole: « per l'anno finanziario 1981 ». Ritengo che il suggerimento sia accoglibile.

Aderendo alla richiesta del Sottosegretario, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI